

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2007

**recante approvazione del programma nazionale di controllo della salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus* presentato dalla Bulgaria**

[notificata con il numero C(2007) 6353]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(2007/873/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, lavorazione e distribuzione, in particolare a livello della produzione primaria, in modo da ridurre la diffusione e il pericolo per la salute pubblica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus* e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 <sup>(2)</sup> ha fissato un obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus*, a livello di produzione primaria.
- (3) Al fine di conseguire l'obiettivo comunitario, gli Stati membri devono elaborare programmi nazionali di controllo della salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus* e presentarli alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003.
- (4) La Bulgaria ha trasmesso il suo programma nazionale di controllo della salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus*.

(5) Il programma presentato dalla Bulgaria è risultato conforme alla pertinente legislazione veterinaria, in particolare al regolamento (CE) n. 2160/2003.

(6) Di conseguenza, occorre approvare il programma nazionale presentato dalla Bulgaria.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il programma nazionale di controllo della salmonella in gruppi di riproduzione di *Gallus gallus* presentato dalla Bulgaria è approvato.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° febbraio 2008.

*Articolo 3*

La Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1168/2006 (GU L 211 dell'1.8.2006, pag. 4).